



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

LA SPEZIA

(Largo Michele Fiorillo, 2 – 19124 La Spezia)

Tel. + 390187 2581238 – Fax + 390187 770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplaspezia@mit.gov.it



Ordinanza n. 73 in data 28 aprile 2023

“Sicurezza Balneare”





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA LA SPEZIA

(Largo Michele Fiorillo 2 – 19124 La Spezia)

Tel. + 390187 2581238 – Fax + 390187 770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTA** la circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTO** Il Decreto 9 novembre 2004 dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sostituito il Decreto 12 dicembre 1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta denominata “Cinque Terre”;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 in data 11 ottobre 2007 relativa al Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, nonché il relativo regolamento;
- VISTA** la Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il dp. prot. n. 31678 del 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTA** la Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** il dp. prot. n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO** il dp. n. M_TRA 040701 del 3 maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente a quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- CONSIDERATO** che i litorali del Circondario Marittimo della Spezia sono costituiti in gran parte da coste a picco prospicienti zone fondali immediatamente navigabili, mentre le spiagge esistenti non sono di ampia estensione, talvolta intervallate da moli o

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza





scogliere con fondali in rapido degrado, per la cui disciplina si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

- VISTA** l'Ordinanza n. 72 in data 04 maggio 2021 e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di specchi acquei, prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa lungo tutto il litorale del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione e a movimenti franosi;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 72 in data 28 aprile 2023 con la quale viene approvato il "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia";
- VISTE** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;
- VISTI** i contributi pervenuti dai Comuni rivieraschi del Circondario Marittimo della Spezia e dai dipendenti Uffici Locali Marittimi;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi, in data 24 marzo 2023, con i rappresentanti delle Associazioni Balneari;
- VISTO** il dp. prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo della Spezia, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Sarzana, Ameglia, Lerici, La Spezia, Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina;
- RITENUTO OPPORTUNO** aggiornare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza maturata nel settore;
- VISTE** le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 28, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima)

ORDINA

ARTICOLO 1 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1.1 Durante la "stagione balneare", i cui limiti temporali **dal 1° maggio al 30 settembre** sono fissati dalle vigenti linee guida regionali, nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia, dal Comune di Sarzana al Comune di Deiva Marina inclusi, la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e **100 metri** dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





1.2 Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei titolari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti le spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.

ARTICOLO 2 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:

- 2.1.1 nei porti;
 - 2.1.2 nel raggio di **metri 150** da ostruzioni e/o moli all'imboccatura dei porti;
 - 2.1.3 all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio;
 - 2.1.4 entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;
 - 2.1.5 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;
 - 2.1.6 per un raggio di **metri 300** dalle navi alla fonda in rada;
 - 2.1.7 nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
 - 2.1.8 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - 2.1.9 nel raggio di **10 metri** dagli impianti di mitilicoltura/itticoltura;
 - 2.1.10 in tutte le altre zone di mare permanentemente e temporaneamente interdette con apposite Ordinanze delle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
- 2.2 È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 3 SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e dei concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo e posti ad una distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.

3.2 Nelle spiagge libere, nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO”**.

3.3 Relativamente allo specchio acqueo all'interno della **“baia di Porto Venere”** (compreso dalla congiungente P.ta Castagna - P.ta Torre Scuola a levante e fino alla

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





congiungente P.ta S. Pietro - P.ta Beffettuccio a ponente) la zona di balneazione è riservata ai bagnanti sino ad una distanza di 10 metri dagli impianti di mitilicoltura. Tale zona dovrà essere appositamente delimitata a cura dei titolari delle strutture balneari prospicienti, o della locale Civica Amministrazione nel caso di spiagge libere, con una sagola tarozzata intervallata da gavitelli rossi ogni 25 mt.

3.4 È sempre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità ai gavitelli e alle sagole di segnalazione/delimitazione anche all'esterno della zona di mare interdetta.

ARTICOLO 4 SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE SICURE

4.1 I titolari delle strutture balneari ed i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.

4.2 Il limite di tali acque sicure (**metri -1,30**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 5, saldamente ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”**.

4.3 Qualora la batimetria di sicurezza anzidetta sia immediatamente prossima alla battigia la adeguata segnaletica potrà essere apposta in alternativa ai galleggianti.

4.4 È obbligo dei gestori, negli stabilimenti balneari, e dei Comuni, relativamente alle spiagge libere, di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro tempestivo ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO: DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 I titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, dal 1° maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvamento.

5.2 Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai precedenti articoli 3 e 4, devono essere assicurati anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.

5.3 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi, di colore rosso, e relativi presidi di sicurezza, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.

5.4 Il servizio di salvamento non è obbligatorio, al di fuori del periodo di cui al punto 5.1, purché l'attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **“Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





5.5 Il servizio di salvamento, nelle spiagge libere, è predisposto dai Comuni rivieraschi. Qualora le stesse Civiche Amministrazioni non provvedano a garantire tale servizio devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto della Spezia e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. È fatto carico agli stessi Comuni rivieraschi di procedere a frequenti ricognizioni del litorale, finalizzate a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: PRESCRIZIONI PER LE POSTAZIONI DI SALVATAGGIO

6.1 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneari e i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature devono predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.

6.2 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:

6.2.1 Una postazione di salvataggio ben visibile, **presente per ogni 80 (ottanta) metri o frazione di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere collocata in posizione possibilmente centrale, o comunque idonea a consentire la sorveglianza del tratto di mare e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presidiata costantemente da almeno **un assistente bagnanti marittimo** munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6.2.2 Il gestore di struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l’equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all’interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.

6.2.3 Qualora particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli etc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

6.2.4 Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso, e recante la dicitura **“SALVATAGGIO”** completo di scalmiere, remi, un mezzomarinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all’attività di salvamento, deve essere lasciata **obbligatoriamente**

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **“Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza





libera.

6.2.5 In posizione ben visibile e comunque all'interno della concessione demaniale deve essere issata su un pennone:

6.2.5.1 BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

6.2.5.2 BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti marittimo, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempopossibile il servizio di salvataggio.

6.2.5.3 BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o dal responsabile dell'organizzazione del servizio, in caso di adesione ad un piano di salvataggio collettivo.

Sul pennone, nonché all'ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) indicante, il significato delle bandiere.

6.2.6 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:

6.2.6.1 un binocolo;

6.2.6.2 un paio di pinne (di misura adeguata);

6.2.6.3 un fischietto;

6.2.6.4 una maschera subacquea;

6.2.6.5 le bandiere di segnalazione previste dall'art. 6.2.5

6.2.7 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia di ogni struttura balneare una fune di salvataggio di **200 metri** tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.

6.2.8 Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti a carattere temporaneo o permanente (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correntimarine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.



ARTICOLO 7 SERVIZIO DI SALVATAGGIO: PRESCRIZIONI PER ASSISTENTI BAGNANTI

7.1 L'assistente bagnanti marittimo deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e **non può essere destinato ad altre attività.**

- 7.1.1** L'assistente bagnanti marittimo deve inoltre: indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "**SALVATAGGIO**";
- 7.1.2** tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, **all'Autorità marittima tutti gli incidenti** che si verificano sugli arenili ed in acqua;
- 7.1.3** stazionare costantemente durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l'affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8 PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO

- 8.1** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente guanti monouso latex free di misure varie, disinfettante a base di clorexidina 0.05 %, pacchetti di garze sterili 10x10, rotoli di bende orlate da 5 cm. e 10 cm., rotolo di cerotto da 2,5 cm., confezione di cerotti;
 - un pallone di ventilazione auto espansibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
 - sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
 - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg. 1,000);
 - riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
 - mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;
 - buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isotermica, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
 - opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio "118".

Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso adibito a solo a pronto soccorso, riportante la croce rossa e l'indicazione "**punto di primo soccorso**". All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

ARTICOLO 9 PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

9.1 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia, con il quale venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio. I Comuni rivieraschi e/o le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono





presentare all'Autorità Marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente:

- 9.1.1 le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria e numero dell'utenza telefonica mobile dello stesso;
- 9.1.2 i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco delle strutture balneari per i quali si intende organizzare il servizio;
- 9.1.3 la turnistica ed il numero degli addetti;
- 9.1.4 le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione;
- 9.1.5 l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

9.2 Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure in caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni struttura balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

ARTICOLO 10 SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

10.1 È data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), **ad integrazione ma non in alternativa al natante a remi di tradizionale impiego**, di cui al precedente art. 6 punto 6.2.4. Tale facoltà è subordinata al rispetto della disciplina sul diporto nautico di cui all'ordinanza n. 72/2023 "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo della Spezia", nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

- 10.1.1 formale istanza di utilizzo della moto d'acqua, quale ausilio al servizio di salvamento, al Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto della Spezia, da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si assume la responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- 10.1.2 titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua di cui viene fornito il nominativo;
- 10.1.3 presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- 10.1.4 polizza assicurativa dell'unità, da fornire in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- 10.1.5 la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**";
- 10.1.6 la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- 10.1.7 installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
- 10.1.8 la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata;
- 10.1.9 la moto d'acqua deve essere dotata di:
 - 10.1.9.1 dispositivo di retromarcia;
 - 10.1.9.2 pinne;
 - 10.1.9.3 coltello;
 - 10.1.9.4 cima di traino con moschettoni;
 - 10.1.9.5 stacco di massa di scorta;
 - 10.1.9.6 fischiello;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





- 10.1.9.7 torcia stagna;
- 10.1.9.8 strumento di segnalazione sonora;
- 10.1.9.9 apparato radio di comunicazione VHF marino.

10.2 Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

10.3 La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

10.4 È data facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

- 10.4.1 *longboard* (tavola da salvataggio);
- 10.4.2 rescue tube;
- 10.4.3 salvagente a marsupio gonfiabile;
- 10.4.4 giubbotto di salvataggio gonfiabile.

10.5 È data facoltà ai titolari, o ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli artt. 5-6-7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è costituito dalla coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt. 5-6-7, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

In caso di presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore **non inseriti nel sistema di salvamento ordinariamente previsto**, in tal caso, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.

ARTICOLO 11 DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI

11.1 I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **"Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

11.2 Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

11.3 Ogni stabilimento deve essere dotato di idonea sistemazione antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ARTICOLO 12 ESERCIZIO DELLA PESCA

12.1 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea (regolamentata al successivo Articolo 13), **È VIETATA** nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 19:30 (comunque, da 30 minuti prima a 30 minuti dopo rispettivamente l'orario di inizio e di termine dell'orario di balneazione qualora diversamente stabilito dall'Autorità Regionale);

12.2 In tale periodo e nei predetti orari, inoltre, non potranno permanere all'intero della fascia riservata alla balneazione attrezzature utilizzate per la pesca.

ARTICOLO 13 ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA

13.1 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **È SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario marittimo frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita a distanza non inferiore a metri 250 dalla costa. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. **Durante l'attraversamento l'asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile.**

Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

14.1 Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui **all'ordinanza n. 72/2023** della Capitaneria di porto della Spezia: "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo della Spezia*", consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia;

14.2 E' vietata qualsiasi attività di superficie che subacquea nelle zone di mare disciplinate con **ordinanza n. 72 in data 04.05.2021** e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di specchi acquei, prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa lungo tutto il litorale del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione e a movimenti franosi

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





ARTICOLO 15 MANLEVA

15.1 L'Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

ARTICOLO 16 PUBBLICITÀ

16.1 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché mediante affissione all'albo dei Comuni confinanti compresi nella circoscrizione territoriale oltre che mediante opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione. I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI

17.1 La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 82/14 in data 13 maggio 2014, nonché ogni altra precedente disposizione con essa incompatibile, deve inoltre essere affissa in formato leggibile (**70 x 100 cm**) nelle strutture ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650 e 673 del Codice penale.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V. (CP) Alessandro DUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO DUCCI

In Data/On Date:
venerdì 28 aprile 2023 10:44:21

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **"Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI⁽¹⁾

**NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE
(H24)**



LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA	018725811
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FOCE DEL MAGRA	0187648066
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LERICI	0187964545
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO VENERE	0187790768
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LEVANTO	0187808150
NUMERO UNICO DI EMERGENZA	112

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

